

COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro-Urbino)

MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANNO 2016

N.03/2016

Ai Dirigenti
Alla Posizione Organizzativa
Ai Direttori di U.O.
Al coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale – ATS n. 6
Sede

Oggetto: Misura di controllo e di regolamentazione
“Utilizzo di proroghe e rinnovi di contratti pubblici”

In materia di contrattualistica pubblica, si rammenta che la **proroga** è uno strumento assolutamente **eccezionale**, a cui si può ricorrere solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgano la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice. Riveste altresì carattere di **temporaneità**, in quanto strumento volto solo ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale all'altro.

La **proroga** può non considerarsi “nuovo contratto” solo se sia concessa per il tempo strettamente necessario a garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, la proroga dei contratti pubblici costituisce **violazione dei principi sanciti dall'art.2 del Dlgs 163/2006**, ed in particolare della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Determinando, quindi, il differimento del termine finale di conclusione del rapporto, che rimane comunque regolato dalla sua fonte originaria, è consentita la **sola proroga oggetto di specifica previsione normativa** entro i limitati ambiti di applicazione delle norme le quali, consentendo una deroga alle ordinarie procedure ad evidenza pubblica, costituiscono **regole di stretta interpretazione** che si deve evincere da **adeguata motivazione**. [Quindi, laddove sia configurabile ed ammissibile per legge un nuovo contratto (e relativo nuovo CIG), nella compilazione del campo “*procedura di scelta del contraente*” si dovrà indicare “*procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara*”].

In merito all'istituto del **rinnovo**, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ha attribuito valenza generale al divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti, fatta eccezione per l'ipotesi, evidenziata dalla stessa ANAC, di cui all'art.57 comma 5 lett b) in merito alla ripetizione di servizi analoghi (purché la possibilità di ripetizione sia prevista e stimata nel bando, e temporalmente limitata). Pertanto il rinnovo, trattandosi di un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale tra l'ente e l'originario contraente, che presuppone l'instaurarsi di un nuovo rapporto giuridico e una nuova negoziazione tra le medesime parti, è ammesso solo se previsto nel contratto originario e se la procedura originaria ad evidenza pubblica lo consentiva, tenendone conto sin dalla fase della quantificazione del valore della gara iniziale. Il rinnovo – nei

residuali margini di applicabilità, correlata all'ipotesi della ripetizione dei servizi analoghi (purché come già detto espressamente previsto e stimato nel bando e contenuto temporalmente) dà vita quindi ad un contratto che può considerarsi "nuovo" e necessita dell'acquisizione di un proprio CIG (FAQ ANAC D25 Contributi in sede di gara) nonché di essere rendicontato autonomamente. Va evidenziato invece che i rinnovi di contratti non sono sottoposti al pagamento di un nuovo contributo: l'importo a base di gara deve essere comprensivo, tra l'altro di qualsiasi forma di rinnovo del contratto.

Rimandando al contenuto del comunicato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) del 18.11.2015 avente ad oggetto **l'utilizzo improprio delle proroghe/rinnovi di contratti pubblici**, con particolare attenzione alle motivazioni rilevate nell'indagine con le quali è stato giustificato il ricorso alla proroga/rinnovo, in qualità di Responsabile Locale per la prevenzione della corruzione, si evidenzia quanto affermato dall'Autorità in merito all'**uso improprio dei suddetti istituti** nella contrattualistica pubblica, che può assumere **profili di illegittimità e di danno erariale** quando *"le amministrazioni appaltanti non dimostrino di avere attivato tutti quegli strumenti organizzativi/amministrativi necessari ad evitare il generale e tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato"* Pertanto, anche se il ricorso a tali istituti viene motivato come "necessario" per garantire i servizi, si invitano i dirigenti a coordinare e programmare con adeguata tempestività le proprie attività, in modo da far sì che tali strumenti rivestano esclusivamente carattere di eccezionalità e temporaneità, nel pieno rispetto della vigente normativa.

Si chiede ai dirigenti ed al coordinatore dell'ATS n. 6 di comunicare sia all'organismo di controllo successivo sugli atti che all'ufficio appalti e contratti –ora C.U.C. – gli estremi dell'atto di rinnovo e di proroga, prima della sottoscrizione del relativo contratto.

Al fine di **prevenire criticità in ambiti ad elevato rischio di corruzione**, si demanda ai dirigenti ed al coordinatore dell'ATS n. 6 di attenersi a quanto sopra riportato in materia di rinnovo o proroga dei rapporti contrattuali in essere.

La presente misura, adottata ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 2012 e del vigente PTPC di questo Comune, deve essere osservata sia dai dirigenti del Comune che dal coordinatore dell'ATS n. 6 indistintamente per tutti gli affidamenti di servizi, beni e lavori, ferme restando tutte le responsabilità derivanti e conseguenti, ivi compresa la segnalazione, in caso di reiterata inosservanza all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed all'Ufficio disciplinare per i provvedimenti di competenza.

Il responsabile locale anti corruzione
F.to Dr.ssa Antonietta Renzi